

lità, essere presentato al capo della polizia della località da visitarsi.

Ai Paesi Bassi i viaggiatori di commercio devono pagare per diritto di licenza ed imposta sul reddito, 16 fiorini e 50 per anno.

La Russia esige dai viaggiatori, oltre alla carta d'identità domandata da quasi tutti i paesi, anche una patente speciale non oltrapassante i 150 rubli per un anno, o 75 per il secondo semestre. Le patenti sono passibili in ogni città dei diritti addizionali, ma eccezionalmente quelle prese a Pietroburgo od a Mosca danno diritto di visitare tutta la Russia senza bisogno di tasse supplementari.

Aggiungiamo che i viaggiatori percorrenti la Russia per proprio conto, non sono obbligati alla patente personale. Inoltre la patente non si esige dalle case che hanno stabilimento in Russia.

In Isvezia i viaggiatori di commercio devono pagare un diritto di patente di 100 corone valevole per un mese, ma si può ottenere di prolungarla di 15 giorni al prezzo di 50 corone, il periodo comincia dal giorno che si fa il versamento. La patente deve essere vistata dall'autorità locale delle città da visitare.

La Svizzera esige, oltre la carta di legittimazione, una carta rilasciata dall'amministrazione svizzera valevole per un anno o semestre, e che importa un pagamento di L. 150 all'anno e di 100 per semestre.

Avvertiamo gli interessati che in forza del trattato 12 luglio 1901, i viaggiatori di commercio italiani sono assimilati a quelli svizzeri, purché si muniscano della carta di legittimazione (verde) che è rilasciata gratuitamente.

Tale documento è valido per tutto il territorio della Confederazione, e si ottiene dalle autorità del primo Cantone che si visita presentando un certificato di una Camera di Commercio Italiana, da cui risulti che il richiedente è viaggiatore di commercio.

La legge svizzera considera come tali soltanto coloro che cercano commissioni fuori del luogo in cui hanno il loro domicilio.

I piazzisti ed i viaggiatori che trattano direttamente debbono munirsi d'una speciale patente a pagamento.

I viaggiatori delle Case di Commercio che desiderano di godere della facoltà di portare seco un campionario di merci, debbono chiederne per iscritto l'autorizzazione al Consiglio Federale, accompagnando la richiesta col parere del Governo del Cantone che essi visitano per primo.

Sono puniti di multa fino a 1000 lire i viaggiatori di commercio non muniti di carta di legittimazione, quelli che hanno seco il campionario senza esserne a ciò autorizzati, e coloro che entrano in relazione di affari con persone che non operano la rivendita degli articoli o non li impiegano per i loro bisogni professionali.

Nelle due Americhe la libertà più assoluta regna in alcuni paesi: in altri al contrario, percepiscono dei diritti elevatissimi e proibitivi.

Infatti, mentre nel Chili, Columbia, Cuba, Perù, Nicaragua, i viaggiatori possono circolare liberamente, al Messico la patente s'aggira da L. 13 a L. 514, varia da L. 280 a L. 2.800 nel Brasile, secondo l'importanza degli affari, il numero delle case rappresentate ed il giro più o meno ampio dello Stato. In Bolivia questa tassa tocca fino le L. 1.500.

Nel Canada la provincia di Quebec ha soppresso le patenti, i viaggiatori non hanno patenti da pagare, ma per una legge speciale quelli che vendono vini e liquori devono farsi rilasciare una patente speciale che varia da 200 a 150 dollari.

COMUNICAZIONI

Carte di legittimazione per i viaggiatori di commercio. — A mente delle istruzioni emanate dall'On. Ministero delle Finanze, le carte di legittimazione rilasciate ad uso dei commessi viaggiatori nazionali che si recano all'estero, sono soggette alla tassa di bollo, da corrispondersi mediante applicazione di marca da cent. 60 che potrà essere annullata dalle Camere di Commercio mediante scritturazione della data in tutte lettere.

Vini destinati alla esportazione. — Nella esportazione di vini in Germania e Svizzera si

sono avute nel corrente anno varie contestazioni, perché talune partite avevano composizione chimica non corrispondente alle prescrizioni della legge tedesca sui vini del 7 aprile 1909, o di quelle dell'Ordinanza svizzera del 29 gennaio 1909 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti di uso e consumo.

All'avvicinarsi della vendemmia, nella quale si fanno alle uve e ai mosti trattamenti vari, consentiti dal regolamento 5 agosto 1904 per la esecuzione della legge italiana dell'11 luglio 1904, n. 388, portanti disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, si ritiene opportuno raccomandare ai produttori e commercianti italiani di attenersi, nella preparazione delle uve pigiate, dei mosti e vini destinati all'estero, alle prescrizioni delle due citate leggi germanica ed elvetica, leggi che sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, e di cui saranno spediti esemplari a chiunque ne faccia richiesta direttamente a quel Ministero.

Il maggior numero di contestazioni avute, dopo l'ultima vendemmia concerne vini che avevano avuto aggiunta di acido citrico o tartarico o di anidride solforosa. Si ricorda perciò ai produttori e commercianti italiani che tanto in Germania quanto in Svizzera non è permessa l'aggiunta dei due acidi predetti; e che per l'anidride solforosa in Germania sono tollerate le piccole quantità che possono essere portate nei vini coll'ordinaria pratica della solforazione delle botti, mentre quantità maggiori non sono tollerate neppure nei vini che si possono ritenere non destinati ad immediato consumo.

Applicazione della tariffa doganale americana alle opere d'arte e agli oggetti artistici antichi. — Secondo il regolamento emanato dal Dipartimento federale americano del tesoro in data 1. febbraio ultimo scorso, per facilitare l'applicazione della tariffa doganale americana alle opere d'arte e antichità artistiche, la dichiarazione del venditore o speditore di simili articoli destinati alla importazione negli Stati Uniti del Nord-America, prescritta dal regolamento predetto, doveva farsi davanti a un console americano.

Ora, il Dipartimento succitato, essendo stato informato che, non di rado, opere d'arte e anti-

lità artistiche sono acquistate in luoghi dove non risiede un Console americano, e che in tali casi non è sempre possibile indurre il venditore straniero a recarsi presso il Console degli Stati Uniti per fare la detta dichiarazione nel modo indicato nel regolamento del 1. febbraio ultimo scorso, ha disposto con la Treasury Decision n. 31713 del 20 giugno prossimo passato, che, in vista di tali condizioni, la dichiarazione in parola possa essere trasmessa per posta ai Consoli americani per le debite formalità, quando non sia pratico o conveniente per il venditore o speditore straniero di recarsi personalmente presso un Consolato degli Stati Uniti.

Il summenzionato Dipartimento di Stato ha già dato istruzioni in tal senso ai Consoli americani.

Affrancazione delle fatture Commerciali.

— La X.^a Assemblea dell'Unione delle Camere di Commercio deliberava che una Commissione speciale si recasse personalmente dall'On. Ministro per le Poste ed i Telegrafi, per raccomandare la sollecita modificazione della Legge 24 dicembre 1899, N. 581, relativa all'affrancatura delle fatture Commerciali.

Ora ci consta che la Commissione è stata ricevuta nella maniera più cordiale da S. E. l'on. Calissano, il quale ha mostrato il maggior interessamento per la questione. L'on. Ministro ha assicurato che un Disegno di Legge è già pronto per risolverla, col portare la tassa postale per le Fatture Commerciali da due centesimi a cinque, ma con l'ammettere in compenso nelle Fatture stesse tutte le indicazioni che sono in uso nella pratica commerciale. E ha inoltre promesso che in attesa dell'approvazione di questo suo progetto e qualora difficoltà gravi non sorgano, farà applicare in via d'esperimento le fatte disposizioni.

Il commercio degli agrumi in Olanda.

— L'Ufficio di Informazioni Commerciali del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ha pubblicato una comunicazione, avente per tema « Il commercio degli agrumi in Olanda » redatta dal Sig. Cismonti, titolare di un assegno di pratica commerciale in Amsterdam. Nella comunicazione suddetta, che gl'interessati possono esaminare presso la nostra Camera di Commercio, si espone il pericolo sovrastante al nostro commercio di esportazione di tale articolo, a cagione del progressivo accaparrarsi, da parte della Spagna, dell'approvvigionamento di quei mercati e di quelli della Germania settentrionale.

Avv. OLINDO BARGOSSÌ, responsabile

Forlì, Stabilimento Tipografico G. B. Croppi.

(merce franca in stazione)

Cereali e derivati

Fumento nuovo	al Q.le da L. 25,85 a L. 26,10	
»	»	»
Farina	» 28,40 » 28,70	
Fiore	» 34,40 » 34,50	
Crusca	» 14,— » 14,10	
Pane comune	» 35,— » 37,—	
Pasta da minestra	» 38,— » 55,—	
Granturco nostrano	» 17,50 » 17,70	
» estero	» 16,15 » 16,50	
Risone	» —,— » —,—	
Riso lavorato	» 38,— » 55,—	
Orzolo	» 20,25 » 21,—	
Orzo da caffè	» 35,75 » 36,15	
Segala	» —,— » —,—	
Avena nostrana	» 18,50 » 21,10	
» napoletana	» —,— » —,—	

Legumi

Fagioli bianchi	al Q.le da L. 23,— a L. 29,—	
» colorati	» 26,— » 26,50	
Cece bianco	» 28,— » 30,—	
» rosso	» 29,— » 31,—	
Lenticchie	» 32,— » 33,—	
Fave	» 23,50 » 24,—	
Miljo	» 31,— » 32,—	
Panico	» 34,75 » 36,—	
Melica	» 14,— » 14,15	
Lupini	» —,— » —,—	
Cicerchia	» —,— » —,—	
Coriandoli	» 42,— » 43,50	
Veccia	» 24,— » 24,50	

Semi

Trifoglio	al Q.le da L. 130,— a L. 145,—	
Lupinella nostrana	» 122,— » 123,—	
» estera	» 75,— » 90,—	
Medica	» 90,— » 125,—	
Sulla	» 250,— » 260,—	
Fieno greco	» 23,50 » 23,75	
Canapa da semenza	» —,— » —,—	
Seme di lino	» 48,— » 50,—	
Semi di zucca	» —,— » —,—	
Anici nostrani	» —,— » —,—	

Foraggi

Fieno	al Q.le da L. 4,50 a L. 6,90	
Paglia di grano	» 3,75 » 4,90	
» di riso	» 2,90 » 3,50	

Vini

Vino nero nostrano	al Q.le da L. 60,— a L. 65,—	
» bianco	» 30,— » 45,—	
» meridionale	» 48,— » 55,—	

Frutta

Mele fresche	al Q.le da L. 10,— a L. 20,—	
Agrumi	al mille » 40, » 60,—	
Fichi secchi	al Q.le » —,— » —,—	
Castagne fresche	» —,— » —,—	
» secche	» —,— » —,—	
Farina di castagno	» —,— » —,—	
Carubba	» —,— » —,—	
Amandorle vestite	» 41,— » 42,—	
Amandorle senza guscio	» 240,— » 260,—	

Noci	al Q.le da L. 45,— a L. 50,—	
Pomodori	» 10,— » 12,—	
Conserva	al Kg. » —,— » —,—	
Patate	al Q.le » 9, » 10,—	
Trifola bianca	al Kg. » —,— » —,—	
» nera	» —,— » —,—	

Latticini

Latte	al litro da L. —,20 a L. —,20	
Burro	al Kg. » 2,80 » 3,—	
Formaggio nostrano fresco	» 1,80 » 2,20	
» secco	» 2,40 » 2,60	
» parmigiano	» 2,30 » 3,—	
Mental Svizzero	» 2,20 » 2,25	
» Nazion. (staz. part.)	» 1,95 » 2,05	

Carni

Pollame vivo	al Kg. da L. 1,70 a L. 2,15	
» morto	» —,— » —,—	
Colombi	al paio » 1,50 » 1,80	
Ova	al mille » 92,— » 95,—	
Bovi	al Q.le » 200,— » 210,—	
Vacche	» 180,— » 200,—	
Vitelli di latte	» 200,— » 220,—	
Suini da Kg. 150 a 200	» —,— » —,—	
» oltre i 200 Kg.	» —,— » —,—	
» peso morto	» —,— » —,—	
Lardo	» 150,— » 160,—	

Salumi

Baccalà	al Q.le da L. —,— a L. —,—	
Arringhe	al barile » —,— » —,—	
Sardelle (al barile da Kg. 60)	» 28,— » 60,—	
Tonno (in latte)	al Kg. » 2,25 » 2,70	

Coloniali

Zucchero raffinato	al Q.le da L. 135,— a L. 148,—	
Caffè Moca	» 355,— » 356,—	
» Portorico	» 335,— » 340,—	
» Sandomingo	» 305,— » 310,—	
« Santos	» 290,— » 300,—	

Miele

Miele torchiato	al Q.le da L. —,— a L. —,—	
» centrifugato	» —,— » —,—	
Cera vergine	» —,— » —,—	

Oli, petroli, candele ecc.

Olio di olivo	al Q.le da L. 150,— a L. 230,—	
» di lino	» 125,— » 130,—	
Petrolio per cassa	» 9,— » 13,40	
Candele steariche	» 210,— » 218,—	
Saponi da bucato	» 30,— » 70,—	

Combustibili

Legna in ciocchi	al Q.le da L. 3,50 a L. 3,70	
» in fascine	» 3,80 » 3,90	
Carbone di legna	» 11,50 » 11,70	
» minerale	» 3,— » 4,90	
Coke	» 4,35 » 4,80	

Seta e Canapa

Bozzolo tale e quale	al Kg. da L. —,— a L. —,—	
» depurato	» —,— » —,—	
Canapa greggia	al Q.le » 90,— » 110,—	
Lino	» —,— » —,—	

BOLLETTINO

della

Camera di Commercio e Industria
IN FORLÌATTI DELLA CAMERA — MERCURIALI
NOTIZIE ATTINENTI AL COMMERCIO E ALLE INDUSTRIE
SI PUBBLICA DUE VOLTE AL MESE

GLI ABBONAMENTI ED INSERZIONI

si ricevono presso la Segreteria della Camera di Commercio e presso lo Stabilimento Tipografico G. B. Crippi Via Nino Bizio N. 3.

ABBONAMENTO

Anno (anticipato)	L. 1,00
Semestre id.	» 0,50
Un numero separato	Cent. 05
Arretrato	» 10

INSERZIONI

Per un ottavo di pagina, L. 1,— per un quarto L. 1,50, per mezza pagina L. 2,50 per una pagina intera L. 4,— per una sol volta; per più volte prezzi da convenirsi.

CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA - FORLÌ

Resoconto sommario della seduta 28 Settembre 1911

Sono presenti i Signori: Bonavita Cav. Leonida, Presidente - Benini Ettore - Bovelacci Camillo - Del Vecchio Cav. Sabatino - Faedi Balilla - Fussi Rag. Vittorio - Nigrisoli Vittorio, Consiglieri.

Alle ore 9. essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. Assiste il Segretario Avv. Olindo Bargossi.

Dopo lettura del verbale della seduta precedente, si passa alla trattazione degli oggetti all'ordine del giorno.

1. - Data delle elezioni commerciali.

Ad analogo quesito formulato dal Ministero per l'indicazione di una Domenica da scegliersi tra i mesi di Novembre e Dicembre per l'indizione delle elezioni dei consigli camerali in tutto il Regno mediante Decreto Reale, la Camera risponde designando il mese di Novembre, e rimettendosi al Ministero per la fissazione del giorno.

2. - Previa lettura e opportuni schiarimenti

il Consiglio prende atto delle istruzioni e raccomandazioni ministeriali per l'attuazione della

nuova legge sulle Camere di Commercio e del regolamento per la sua esecuzione.

3. - Delibera di prendere in considerazione il progetto Fiorentini di una ferrovia complementare Ravenna-Forlì-Rocca S. Casciano da affidarsi all'industria privata, riconoscendone la grande utilità, praticità e l'enorme influenza che questa linea potrà assumere come parte integrante della vera direttissima Alta Italia-Roma.

Si riserva di meglio approfondire la questione, rinviando a più maturo studio ogni deliberazione sulla parte che assumerà questa Rappresentanza, d'accordo con le altre Rappresentanze politiche, amministrative ed economiche delle tre provincie interessate, allo scopo di coordinare gli intenti alla attuazione del progetto.

4. - Dà voto favorevole alla proposta del Municipio di Forlì a che la Scuola Professionale Femminile sia intitolata al venerando nome di Giordina Saffi-Craufurd.

5. - Si prende atto del rendiconto e risultati dell'Istituzione degli Assegni e Borse Nazionali di pratica commerciale e industriale all'estero, pubblicata dal Ministero a tutto il 30 Giugno 1911, e si dà parere favorevole alle modalità del XVII concorso bandito per otto assegni in piazza d'Europa e cinque borse nelle altre parti del mondo, approvando la designa-